

N. 07125/2010 REG.SEN.

N. 04066/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4066 del 2005, proposto:
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro, legale
rappresentante *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale dell'Emilia Romagna;
Centro Servizi Amministrativi - Bologna, Istituto Comprensivo N. 7, Consiglio d'Istituto

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

contro

[*omissis*], rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Dani, con domicilio eletto presso [*omissis*] in Roma,
corso [*omissis*];

nei confronti di

[*omissis*];

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I, n. 86/2005, resa tra le
parti, concernente CRITERI DI FORMAZIONE PRIME CLASSI ELEMENTARI E MEDIE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere Claudio Contessa e uditi per
le parti l'avvocato dello Stato Scaramucci e l'avvocato Ferola per delega dell'avvocato Dani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le vicende all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito della
decisione oggetto di gravame:

“- entro il termine del 31 gennaio 2004, [i signori [omissis]] presentavano all’Istituto Comprensivo n. 7 domanda di iscrizione alla classe prima elementare della figlia [omissis], esprimendo la preferenza per la scuola elementare “Scandellara” a tempo pieno;

- di detto Istituto fanno parte, all’interno del Quartiere S. Vitale, l’altra scuola elementare “Tempesta”, due scuole materne ed una Scuola media;

- in data 3 marzo 2004, il Consiglio di Istituto stabiliva di adeguare alla Circolare ministeriale 13.1.2004, n. 2 i criteri per la stesura della graduatoria relativa alle iscrizioni per la classe I elementare e I media, attribuendo preferenza assoluta (ovvero “diritto di priorità”) ai bambini provenienti dalla Scuola materna del medesimo Istituto Comprensivo;

- nella stessa seduta, la Dirigente Scolastica dava atto di una situazione di esubero di richieste relative al tempo pieno della Scuola Scandellara, con la conseguenza che, formate due classi a tempo pieno, ciascuna di 25 alunni, residuava un numero di 11 bambini, da distribuire tra la tipologia del modulo, esistente presso la Scandellara stessa e che garantisce due soli pomeriggi settimanali, ed il tempo pieno alla “Tempesta”; a tal fine, trattandosi di bambini tutti residenti nello stradario, la Dirigente riteneva opportuno ricorrere al sorteggio;

- in data 9 marzo 2004 veniva esposta la graduatoria, ove 21 bambini figuravano in situazione di parità;

- in data 11 marzo 2004, il Consiglio d’Istituto approvava all’unanimità le modalità del sorteggio, che veniva effettuato il 16 marzo 2004 ed all’esito del quale la figlia dei ricorrenti risultava utilmente collocata tra gli ammessi alla Scuola Scandellara a tempo pieno;

- nel frattempo, l’adozione dei criteri di cui alla seduta del 3 marzo 2004 aveva determinato la reazione di un Comitato di Genitori appositamente costituitosi e la presa di posizione critica (nota 19.3.2004) del Direttore del Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) di Bologna;

- in data 29 marzo 2004 si svolgeva una nuova riunione del Consiglio di Istituto, nella quale la Dirigente scolastica proponeva l’annullamento della delibera del 3.3.2004 relativa ai nuovi criteri: il Consiglio respingeva a maggioranza detta proposta;

- con nota 16 aprile 2004 prot. n. 2518/B19, la Dirigente comunicava ai genitori che, “a seguito di legittima disposizione”, sarebbero state riesaminate le domande di iscrizione, per predisporre nuova graduatoria e nuovo sorteggio;

- il nuovo sorteggio si svolgeva il 21 aprile 2004 e questa volta la figlia dei ricorrenti veniva esclusa dalla scuola a tempo pieno Scandellara”.

Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, i signori [omissis] censuravano gli esiti del secondo sorteggio, nonché gli atti allo stesso prodromici (e, in particolare, il provvedimento della preside in data 13 aprile 2004, nonché l’atto di formazione della seconda graduatoria).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il T.A.R. dell’Emilia-Romagna così provvedeva:

*- dichiarava infondata l’eccezione relativa alla presunta acquiescenza che i ricorrenti avrebbero dimostrato nei confronti degli atti oggetto di impugnativa per avere optato per il tempo ‘modulo’ presso la Scuola Scandellara. Al riguardo i primi giudici osservavano che l’aver effettuato l’opzione in parola non valesse in alcun modo ad esprimere acquiescenza nei confronti dell’istanza volta ad ottenere un’*utilitas* maggiore (l’iscrizione al tempo pieno presso la medesima Scuola Scandellara);*

*- ancora, dichiarava infondata l’eccezione relativa alla presunta inammissibilità del primo ricorso per non essere *ab imis* giustiziabile l’interesse all’iscrizione all’uno piuttosto che all’altro plesso nell’ambito della medesima Istituzione scolastica. Sotto tale aspetto, il T.A.R. riteneva che fosse la*

stessa articolazione funzionale dell'Istituzione scolastica comprensiva a giustificare il carattere differenziato e giuridicamente apprezzabile dell'interesse all'iscrizione all'uno piuttosto che all'altro plesso, ovvero secondo l'una piuttosto che l'altra modalità;

- nel merito, il tribunale riteneva che l'atto della preside in data 13 aprile 2004 fosse qualificabile come provvedimento di secondo grado (assunto in sede di autotutela decisoria) e che lo stesso risultasse illegittimo per essere stato assunto in violazione dei principi generali in tema di adozione dei provvedimenti di autotutela (in particolare, nel caso in questione era mancato il previo contraddittorio procedimentale con gli interessati, nonché la necessaria comparazione fra i diversi interessi nella specie coinvolti). Pertanto, il T.A.R. disponeva l'annullamento del richiamato atto in data 13 aprile 2004 e delle operazioni di sorteggio svolte sulla base delle sue previsioni;

- infine, il T.A.R. dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnativa proposta avverso la delibera del Consiglio di Istituto in data 28 maggio 2003, con cui erano stati fissati i criteri di formazione delle classi in seguito superati dall'adozione dei successivi atti oggetto di annullamento.

La pronuncia in questione veniva impugnata in sede di appello dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ne deduceva l'illegittimità e ne chiedeva l'integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituivano in giudizio i signori [omissis], i quali concludevano nel senso della reiezione del gravame. Gli stessi proponevano altresì appello incidentale chiedendo la riforma della pronuncia in epigrafe per la parte in cui aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per la parte in cui si erano gravati i criteri e i sottocriteri approvati dal Consiglio d'Istituto in data 28 maggio 2003.

Con ordinanza n. 2740/05 (resa all'esito della Camera di consiglio del 14 giugno 2005) questo Consiglio respingeva l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe, ritenendo la carenza del requisito del *fumus boni juris*.

All'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai genitori di una bambina che nell'anno scolastico 2004-2005 avrebbe dovuto frequentare la classe prima elementare presso un Istituto comprensivo di Bologna e, per l'effetto, è stata annullata la disposizione della dirigente che aveva stabilito le modalità di riesame delle domande di iscrizione, nonché le operazioni di sorteggio svolte in conseguenza della disposizione in parola.

Giunge, altresì, in decisione, il ricorso incidentale proposto dai genitori della minore avverso il capo della sentenza con cui è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo in relazione all'impugnativa dei criteri per la formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto in data 28 maggio 2003.

2. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall'esame del motivo di appello con cui si censura il contenuto della sentenza in epigrafe per la parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità per originaria carenza di interesse del ricorso avverso l'atto del 13 aprile 2004, con il quale erano stati ripristinati i criteri di cui alla delibera in data 28 maggio 2003.

Nella tesi dell'appellante, il T.A.R. avrebbe omissis di considerare la sostanziale acquiescenza prestata dai genitori della minore (odierni appellati) ai criteri in tal modo ripristinati mercé

l'accettazione degli esiti del secondo sorteggio e la contestuale opzione per il tempo 'modulo' presso il plesso Scandellara.

Nella tesi dell'appellante, del resto, la sentenza risulterebbe erronea per aver ritenuto che l'iscrizione al tempo pieno presso il plesso Scandellara presentasse per i ricorrenti in primo grado una situazione di maggior vantaggio atteso che – per un verso – l'iscrizione infine conseguita era corrispondente a quella in concreto accettata e che – per altro verso – il carattere unitario delle Istituzioni scolastiche (e la mera valenza interna dell'articolazione in plessi) non consente di riconoscere giuridica rilevanza all'interesse all'iscrizione presso l'uno o l'altro plesso.

2.1. Il motivo non può essere condiviso, dovendosi – in contrario – confermare il contenuto della pronuncia oggetto di gravame, la quale ha ravvisato l'esistenza di uno specifico interesse all'impugnativa avverso l'atto di ripristino dei precedenti criteri, a nulla valendo – in contrario – l'accettazione da parte dei genitori di una *utilitas* meno soddisfacente, come l'iscrizione al tempo 'modulo' presso il plesso Scandellara manifestato con la nota in data 26 aprile 2004.

Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'acquiescenza, intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo - quale istituto di diritto sostanziale, procedimentale e processuale (ad esempio, determinante l'estinzione del potere di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento medesimo) - si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo (sul punto –*ex plurimis* -: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 31 luglio 2009, n. 4854).

Riconducendo il principio in questione alle peculiarità del caso di specie, si osserva che la scelta dei genitori di non rifiutare in radice gli effetti di atti per loro meno soddisfattivi (si tratta degli atti che avevano determinato l'iscrizione della figlia al tempo 'modulo' presso il plesso Scandellara) non potesse in alcun modo equivalere ad una definitiva ed incondizionata accettazione dei relativi effetti ed alla conseguente impossibilità di censurarne in seguito l'illegittimità, se solo si consideri che la mancata adesione *quanto meno* all'iscrizione in parola li avrebbe verosimilmente esposti al rischio di dover in seguito accettare un'iscrizione ancora meno soddisfattiva (ad es.: presso un diverso plesso), o – addirittura – la stessa perdita della possibilità di conseguire l'*utilitas* sostanziale cui l'istanza originaria risultava volta.

Del resto, l'esame degli atti di causa mostra che i genitori della minore non ritenessero in alcun modo che l'opzione loro offerta rappresentasse, allo stato dei fatti, la migliore possibile (con definitiva perdita della possibilità di reclamare anche in sede giudiziale il conseguimento di un'*utilitas* migliore), se solo si consideri che, al momento stesso in cui i genitori dichiaravano di non rifiutare l'iscrizione al tempo 'modulo' presso il plesso Scandellara, chiedevano altresì - ove possibile - l'iscrizione al tempo pieno presso il medesimo plesso (“*qualora si liberasse un posto nelle classi a tempo pieno, gradiremmo essere avvisati*”).

Quanto al motivo di appello fondato sulla giuridica unità dell'Istituzione scolastica e alla sostanziale irrilevanza (se non ai fini endorganizzativi) dell'articolazione in plessi, si osserva che l'argomento in questione non sembra cogliere nel segno, atteso che i ricorrenti in primo grado non aspiravano all'iscrizione presso un diverso plesso (si osserva al riguardo che essi avevano

comunque ottenuto l'iscrizione della minore al plesso Scandellara, da loro preferito), quanto, piuttosto, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni.

3. Il Collegio ritiene a questo punto di passare all'esame del motivo di appello con cui si censura la sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto di ricondurre l'atto della preside in data 13 aprile 2004 alla categoria dell'autotutela decisoria, rilevandone l'illegittimità per non essere stato assistito dal rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali proprie di tale tipologia di atti.

Nella tesi dell'appellante, la pronuncia risulterebbe erronea e meritevole di riforma per non aver considerato che l'atto in questione non poteva essere ascritto alla categoria dell'autotutela di tipo decisorio, atteso che gli atti sui quali aveva inciso (in particolare, la delibera consiliare in data 3 marzo 2004 di individuazione dei criteri per la formazione delle classi, la predisposizione della graduatoria in data 9 marzo e l'effettuazione del sorteggio il successivo 16 marzo) avrebbero assunto una valenza meramente endoprocedimentale, non traducendosi nell'adozione di atti conclusivi sui quali avrebbe potuto estrinsecarsi il potere di autotutela.

Ma anche a voler ascrivere il richiamato atto alla categoria dell'autotutela decisoria, l'appellante rileva che non sussisterebbero in concreto le violazioni ravvisate dal T.A.R., se solo si osservi che:

- l'omessa comunicazione di avvio non rileverebbe, trattandosi di procedimento (quello di iscrizione a classi di insegnamento) iniziato su istanza di parte e ben noto ai genitori della minore. Oltretutto, sarebbe importante rilevare che gli stessi ricorrenti in primo grado risultavano fra coloro che avevano espressamente richiesto la predisposizione di una nuova graduatoria;
- gli odierni appellati non potrebbero vantare alcuna posizione di interesse alla contestazione della graduatoria stilata all'esito del secondo sorteggio, atteso che la loro figlia aveva riportato in entrambe le graduatorie in medesimo punteggio, essendosi collocata nella medesima posizione;
- dall'esame degli atti, non emergerebbe in alcun modo che, all'esito delle operazioni di sorteggio del 16 marzo 2004, essi (*rectius*: la loro figlia) avessero conseguito una posizione migliore rispetto a quella conseguita all'esito della graduatoria stilata nel successivo mese di aprile e del conseguente sorteggio.

3.1. Il motivo, nel suo complesso, non è fondato.

3.1.1. In particolare, non sembrano condivisibili gli argomenti con cui si contesta la qualificazione dell'atto dirigenziale del 13 aprile 2004 come provvedimento di autotutela rispetto agli esiti delle operazioni svolte il precedente mese di marzo.

In particolare, non appare condivisibile la tesi secondo cui l'atto in questione avrebbe inciso (non già su atti conclusivi di un'autonoma serie procedimentale, bensì) su atti meramente endoprocedimentali, non rendendo proficuamente invocabile la categoria dell'autotutela decisoria.

Sotto tale aspetto, al contrario, la pronuncia in epigrafe risulta meritevole di conferma laddove ha rilevato:

- che l'atto conclusivo del peculiare procedimento all'origine dei fatti di causa fosse rappresentato dalla predisposizione della prima graduatoria (pubblicata in data 9 marzo 2004) e dalla successiva effettuazione delle operazioni di sorteggio (16 marzo). Non si trattava di meri atti interni, ma di veri e propri arresti procedurali conclusivi di autonome serie procedurali, i cui esiti avrebbero potuto essere travolti dall'Amministrazione solo facendo (corretto) esercizio dei poteri di autotutela;
- che solo dopo la conclusione del primo procedimento (attraverso la predisposizione e pubblicazione della graduatoria e successiva effettuazione del sorteggio) la dirigente scolastica ha ritenuto: a) di tenere in non cale i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto in data 3 marzo 2004; b)

di dichiarare l'illegittimità delle operazioni concluse con gli atti conclusivi del primo procedimento; c) di pervenire autonomamente all'individuazione di diversi criteri di formazione e di ripetere le operazioni di formazione della graduatoria e di effettuazione del sorteggio.

Si tratta di determinazioni che (a prescindere da ogni questione relativa alla loro intrinseca legittimità) risultavano certamente ascrivibili alla categoria dell'autotutela di tipo decisorio, anche alla luce del tenore testuale delle motivazioni al riguardo addotte dal dirigente scolastico (il quale aveva rilevato l'esigenza di 'riesaminare' per motivi di legittimità le determinazioni assunte in ossequio alla delibera consiliare del 3 marzo 2004).

3.1.2. Ma la pronuncia in epigrafe risulta altresì meritevole di conferma anche per la parte in cui ha ravvisato che l'esercizio in concreto del potere di autotutela risultasse illegittimo: *a*) per la mancata, puntuale esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse idonee a supportare l'esercizio dell'autotutela (non risultando sufficiente sotto tale profilo il mero interesse al ripristino della legittimità asseritamente violata), nonché *b*) per il mancato rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale.

Si osserva al riguardo che (in base a consolidati principi) ciascuno dei due profili dinanzi richiamati *sub a*) e *b*) risultava idoneo a supportare in modo autonomo la pronuncia di annullamento e che in sede di appello nessun argomento è stato profuso in relazione alla carenza di puntuali indicazioni in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'esercizio del provvedimento di autotutela, ragione per cui – anche solo per tale ragione – la pronuncia in questione dovrebbe trovare puntuale conferma.

Fermo restando quanto appena osservato, il Collegio rileva comunque che neppure i motivi di appello volti a sostenere la legittimità dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela possano trovare accoglimento, atteso che: *i*) altra cosa è il procedimento (ad iniziativa di parte) finalizzato all'iscrizione alle scuole dell'obbligo, mentre ben altra cosa è il procedimento di secondo grado con cui si esercita l'autotutela sui precedenti atti di predisposizione delle graduatorie e successivi sorteggi; *ii*) anche a voler annettere rilievo alla nota con cui i genitori della minore (odierni appellati) avevano sollevato dubbi in ordine alla serie procedimentale avviata con la delibera consiliare del 3 marzo 2004, è innegabile che tale nota non valesse in alcun modo a dare avvio al procedimento di secondo grado, configurandosi – piuttosto – come mero atto d'impulso o sollecitatorio. Conseguentemente, non è negabile che l'avvio del procedimento di autotutela fosse riferibile unicamente agli Organi scolastici e che sugli stessi gravasse il tipico onere (nel caso di specie, non ottemperato) di garantire l'adeguata partecipazione procedimentale dei soggetti interessati.

4. Il Collegio ritiene a questo punto di esaminare il motivo di appello incidentale con cui i signori [omissis] chiedono la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto l'improcedibilità dell'impugnativa avverso i criteri di formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto in data 28 maggio 2003.

Secondo gli appellanti incidentali, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, nonostante l'annullamento delle operazioni relative al secondo sorteggio (e alla reviviscenza degli atti conclusi con il primo sorteggio, favorevole agli appellanti incidentali), sussistesse comunque in capo a loro uno specifico interesse alla coltivazione dell'impugnativa avverso i criteri approvati con la delibera consiliare del 28 maggio 2003.

Ciò, in quanto gli odierni appellanti incidentali avrebbero potuto aspirare, attraverso l'annullamento dell'applicazione dei criteri approvati nel maggio del 2003, a che la propria figlia venisse collocata nella prima graduatoria in posizione favorevole, senza la necessità di partecipare al sorteggio.

Il motivo in questione deve essere esaminato in modo congiunto con il primo motivo di appello principale, con cui la difesa erariale ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per ciò che attiene l'impugnativa avverso la richiamata delibera del maggio 2003.

Secondo l'appellante principale, infatti, tale motivo si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per originaria carenza di interesse, atteso che gli stessi ricorrenti in primo grado avevano sottoscritto in data 12 marzo 2004 un'istanza con la quale rimarcavano la legittimità di tali criteri, contrapponendola alla illegittimità che avrebbe caratterizzato i nuovi e diversi criteri deliberati dal medesimo Consiglio in data 3 marzo 2004 (e la cui illegittimità è stata confermata dalla pronuncia oggetto di gravame).

4.1. Il motivo di appello formulato dalla difesa erariale (che assume il carattere di eccezione in senso sostanziale nei confronti dell'appello incidentale proposto dai signori [omissis]) non è fondato.

In particolare, non può ritenersi l'originaria carenza di interesse dei signori [omissis] all'impugnativa dei più volte richiamati criteri, se solo si consideri che l'aver censurato (insieme con altri genitori) l'illegittimità dei criteri successivamente adottati dagli Organi scolastici non poteva in alcun modo implicare l'incondizionata accettazione dei criteri preesistenti, né la carenza di interesse all'impugnativa dei criteri in parola, laddove questi ultimi risultassero a propria volta viziati da autonomi profili di illegittimità.

4.2. Il motivo di appello incidentale (che, in base a quanto esposto *sub* 4.1., è ammissibile) è tuttavia infondato nel merito.

Al riguardo il Collegio ritiene che la pronuncia in epigrafe risulti corretta e meritevole di conferma laddove ha ritenuto che l'annullamento in sede giurisdizionale degli atti culminati con l'approvazione della seconda graduatoria (e con il secondo sorteggio) abbiano determinato la reviviscenza degli atti culminati con l'approvazione della prima graduatoria (e con il primo sorteggio, favorevole ai signori [omissis]), in tal modo determinando il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnativa avverso i criteri del maggio del 2003.

Sotto tale aspetto non può che ribadirsi che l'interesse all'impugnativa deve presentare i criteri della *concretezza* e dell'*attualità*, laddove gli appellanti incidentali non esplicitano in alcun modo per quali ragioni l'utilità conseguibile all'esito del positivo svolgimento del sorteggio risulterebbe idonea a garantire loro un'*utilitas* di grado poziore rispetto a quella che avrebbero potuto conseguire laddove la propria figlia fosse stata direttamente collocata nella prima graduatoria in posizione favorevole (*i.e.*: senza il bisogno di partecipare ad alcun sorteggio).

Dal punto di vista effettuale, infatti, è del tutto evidente che un diverso esito della vicenda non determinerebbe comunque alcun vantaggio aggiuntivo per gli odierni appellanti incidentali.

5. Per le considerazioni che precedono l'appello in epigrafe deve essere respinto.

Deve, altresì, essere respinto il ricorso incidentale proposto dai signori [omissis].

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2010